



Prefettura di Verona
Ufficio territoriale del Governo

Fasc. W. A. 687 / 2018/ A. 1bis
A MEZZO PEC
All. 3

Verona, 3 maggio 2018

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DI VERONA
C.so Porta Nuova, 96
37122 Verona

Oggetto: Circolare Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/004769/12982.D(22)5 del 04/04/2018. Costituzione delle Commissioni d'esame per la certificazione della formazione del personale addetto alle attività di sicurezza sussidiaria, di cui all'art. 6 del D.M. 154/2009 e all'art. 3 del Disciplinare del Capo della Polizia del 24 febbraio 2015.

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – con circolare n. 557/PAS/U/004769/12982.D(22)5 del 04/04/2018, ha diramato aggiornati e integrativi indirizzi operativi con riferimento alla disciplina dei servizi di sicurezza sussidiaria e alla costituzione delle Commissioni d'esame per la certificazione della formazione del personale addetto ai citati servizi di cui all'art. 6 del D.M. 154/2009, che di seguito si riportano.

Come noto, l'art. 18 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 ha previsto che, nel settore del trasporto marittimo, ferroviario ed urbano, i servizi di sicurezza sussidiaria possano essere svolti anche da alcuni soggetti privati, in possesso di apposite autorizzazioni di polizia.

Le previsioni di principio recate dalla cennata disposizione sono state completate dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.M. 15 settembre 2009, n. 154, e dal discendente disciplinare tecnico adottato dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – il 24 febbraio 2015, che si allegano in copia per un pronto riferimento.

E' stato così delineato un sistema, per effetto del quale gli operatori economici, una volta conseguito il prescritto titolo autorizzatorio, possono espletare i servizi in argomento solo impiegando guardie giurate che abbiano conseguito una specifica qualificazione professionale, acquisita attraverso la frequenza di un corso di formazione organizzato dai medesimi operatori e il successivo superamento di prove di esame, sostenute davanti a una Commissione d'esame nominata dal Prefetto.

Il Ministero dell'Interno, alla luce di talune incertezze applicative, ha pertanto ritenuto opportuno rassegnare alcuni orientamenti integrativi di quelli formulati nella precedente circolare del 26 febbraio 2015, che ad ogni buon fine si unisce in copia, nell'intento di contribuire alla più agevole individuazione delle soluzioni praticabili e capaci di semplificare la costituzione e il funzionamento delle predette Commissioni d'esame.

In questo contesto, si è ritenuto anche utile richiamare l'attenzione su alcuni "capisaldi" della disciplina dei servizi in argomento, il cui rispetto e uniforme applicazione sul territorio è fondamentale perché il concorso degli operatori privati possa determinare un effettivo upgrade del livello di sicurezza nelle infrastrutture del trasporto marittimo, ferroviario ed urbano.

1. *Criteria sulla cui base va individuata la Prefettura competente a rilasciare la particolare autorizzazione ad esercitare i servizi di sicurezza sussidiaria negli ambiti in argomento.*



Prefettura di Terona
Ufficio territoriale del Governo

Come si è ricordato, l' art. 18 del D.L. n. 144/2015 consente che - nell' ambito dei porti, delle infrastrutture e dei mezzi del trasporto ferroviario ed urbano - i servizi di sicurezza che non implicano l'esercizio di pubbliche potestà o che non richiedano comunque per l'espletamento l'impiego delle Forze di polizia, possano essere espletati anche da guardie giurate operanti alle dipendenze di alcune categorie di operatori economici tassativamente individuati.

Tali categorie di soggetti, meglio specificati nell'art. 1 del D.M. n. 154/2009, comprendono:

- a) gli enti e le società di gestione dei porti, le società ferroviarie e dei servizi di trasporto ferroviario in concessione, previo conseguimento del titolo di polizia di cui all'art. 133 TULPS (nel prosieguo indicati solo come "concessionari");
- b) gli istituti di vigilanza autorizzati ai sensi dell'art. 134 TULPS.

In particolare, per i concessionari, il titolo di polizia ex art. 133 TULPS è rilasciato dalla Prefettura territorialmente competente per il luogo di sede legale dei concessionari ovvero del luogo dove insistono il porto o l'impianto portuale, ovvero l'infrastruttura del trasporto ferroviario o urbano.

Per l'autorizzazione dei servizi a bordo treno, e nave, trattandosi di prestazioni che non vengono rese "in sede fissa" ed in assenza di più puntuali indicazioni normative, il Ministero dell'Interno ha ritenuto che l'unico criterio discrezionale cui fare riferimento sia quello del luogo di sede legale del concessionario, per cui sarà la Prefettura territorialmente competente per tale luogo a rilasciare la cennata autorizzazione.

Relativamente agli istituti di vigilanza, la circolare del 26 febbraio 2015 chiarisce che essi devono presentare la comunicazione di cui all'art. 257-ter R.D. n. 635/1940 al Prefetto che ha rilasciato l'autorizzazione ex art. 134 TULPS, sulla base dei quali essi operano.

- **Prefettura competente a rilasciare l'autorizzazione a svolgere servizi di sicurezza sussidiaria a operatori economici non in possesso della licenza ex art. 134 TULPS**

E' naturalmente possibile che l'abilitazione all'espletamento dei servizi di sicurezza sussidiaria sia richiesta da un operatore economico che non sia già in possesso della licenza ex art. 134 TULPS.

In tal caso, il soggetto dovrà richiedere il rilascio della licenza prevista da questa disposizione del T.U. delle Leggi di P.S. e la specifica abilitazione ad erogare le prestazioni in parola, rilasciata all'esito della verifica dei requisiti di cui all'art. 4 del ripetuto D.M. n. 154/2009.

In tale ipotesi, la competenza a determinarsi sull'istanza si intesta in capo al Prefetto del luogo di sede legale dell'impresa, facendo applicazione del criterio generale enunciato dall'art. 257-ter, comma 3, del R.D. n. 635/1940.

Viene inoltre richiamata l'attenzione sulle indicazioni recate dalla succitata circolare del 26 febbraio 2015 relativamente agli specifici requisiti che i concessionari e gli istituti di vigilanza devono soddisfare per poter erogare i servizi di sicurezza sussidiaria in argomento, sottolineando come la loro sussistenza deve essere verificata attraverso gli organismi certificati di cui all'art. 256-quinquies del R.D. n. 635/1940 (art. 4 del D.M. n. 154/2009).

2. Approvazione delle modalità di svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria.

L'art. 3, comma 2, del D.M. 154/2009 stabilisce che le modalità di espletamento dei servizi di sicurezza sussidiaria (cd. "regolamento di servizio") siano approvate dal Questore, nell'esercizio dei poteri di vigilanza sui servizi svolti dalle guardie giurate, disciplinati dal R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952 e dal R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144.

Anche in questo caso, in mancanza di più precise statuizioni del citato decreto ministeriale, si ritiene che il Questore competente all'approvazione debba essere individuato sulla base delle norme di ordine generale che governano il sistema della sicurezza privata.



Prefettura di Terina
Ufficio territoriale del Governo

Ci si riferisce, in particolare, alle previsioni del D.M. 1° dicembre 2010, n. 269, il quale individua il Questore competente ad approvare il "regolamento di servizio", concernente l'impiego delle guardie giurate, in quello della Provincia nella quale l'operatore economico ha ottenuto la licenza ex art. 134 TULPS (Allegato D, Sez. V, punto 5.C).

Occorre, peraltro, considerare che l'autorizzazione all'espletamento dei servizi sussidiari viene frequentemente richiesta per ambiti territoriali di carattere ultra-provinciale.

In simili ipotesi, si evidenzia che il Questore della Provincia dove è stata rilasciata l'autorizzazione procederà ad approvare le modalità di svolgimento delle predette prestazioni d'intesa con i Questori delle altre Province in cui l'operatore economico è abilitato a svolgere le attività disciplinate dal D.M. n. 154/2009.

3. Accertamento dei requisiti professionali del personale addetto ai servizi di sicurezza sussidiaria da parte della Commissione nominata dal Prefetto.

Come è noto, l'art. 6, comma 1, del D.M. n. 154/2009 prevede che i concessionari e gli istituti di vigilanza, specificamente autorizzati, possono impiegare nei servizi di sicurezza sussidiaria solo personale appositamente addestrato ad operare nei particolari "ambienti" cui fa riferimento l'art. 18 del D.L. n. 144/2005 (guardie giurate e direttore tecnico responsabile dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) del D.M. n. 154/2009).

In questo senso, viene previsto che i concessionari e gli istituti di vigilanza sono tenuti a curare la specifica formazione professionale delle guardie giurate, attraverso l'organizzazione di appositi corsi di preparazione i cui programmi e modalità di svolgimento sono stabiliti dal richiamato *Disciplinare per la formazione per i servizi di sicurezza sussidiaria* del Capo della Polizia, del 24 febbraio 2015.

L'art. 6, comma 4, del ricordato Decreto Ministeriale prevede che, al termine del periodo di formazione *in house*, il possesso dello specifico bagaglio professionale debba essere accertato da una Commissione nominata dal Prefetto.

Al riguardo si fa presente che questa Prefettura ha avviato la procedura per la costituzione del citato organo collegiale, presieduto da un Funzionario di pubblica sicurezza designato dal Questore, e tenuto a svolgere la verifica dei requisiti professionali su richiesta dei concessionari o degli istituti di vigilanza.

4. Competenza territoriale delle Commissioni di cui all'art. 6, comma 4, del D.M. n. 154/2009 e presentazione delle richieste di effettuazione delle prove di esame.

Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni in argomento, appare anche necessario precisare i criteri sulla base dei quali individuare la Commissione prefettizia competente a svolgere l'esame nei confronti delle guardie giurate che i soggetti autorizzati intendono adibire allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria.

L'art. 3, comma 2, del *Disciplinare* stabilisce che le prove di esame sono svolte dalla Commissione della Provincia ove:

- ha sede l'istituto di vigilanza ovvero
- è ubicata la struttura presso la quale devono essere espletate le prestazioni di sicurezza sussidiaria.

La norma consente una limitata facoltà di scelta circa il "foro" cui rivolgersi, allo scopo, per un verso, di consentire al personale giurato interessato di accedere con il minor sacrificio possibile allo svolgimento delle prove, per un altro, di evitare un sovraccarico di lavoro nei confronti delle Prefetture che hanno rilasciato autorizzazioni a valenza ultra-provinciale.



Prefettura di Teramo
Ufficio territoriale del Governo

Eventuali richieste rivolte a Prefetture diverse da quelle sopra indicate saranno ritenute improcedibili, e, pertanto, saranno respinte con le modalità semplificate previste dall'art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241/1990.

Per quanto riguarda la presentazione delle richieste di effettuazione delle prove di esame, l'art. 3, comma 2, del Disciplinare stabilisce che la richiesta deve essere inoltrata alla Prefettura ove siede la Commissione competente, dagli istituti di vigilanza ovvero dai concessionari; questi ultimi, peraltro, devono corredare la domanda con una dichiarazione di impegno ad assumere il personale da esaminare, una volta che esso abbia superato le prove ed abbia, quindi, conseguito la prescritta certificazione.

Ne consegue che le guardie giurate non potranno presentare autonomamente l'istanza di partecipare alla seduta di esame che andrà quindi rigettata con le modalità semplificate previste dal richiamato art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241/1990.

Difatti, il personale giurato è legittimato a richiedere direttamente la prova di esame solo nella particolare ipotesi in cui richiedano di essere ammessi alla ripetizione di una prova di esame non superata in precedenza (art. 3, comma 5, del Disciplinare).

Relativamente allo svolgimento delle prove d'esame il Disciplinare prevede che esse si articolino in una prova teorica vertente sulle materie del programma di formazione e sul livello di conoscenza di una lingua straniera (di preferenza l'inglese), nonché in una prova pratica finalizzata all'accertamento del corretto utilizzo delle apparecchiature e delle tecniche di sicurezza (art. 3, comma 4, del Disciplinare del Capo della Polizia).

Al candidato che abbia superato l'esame, la Commissione rilascia il "Certificato di addetto ai servizi di sicurezza sussidiaria" recante l'indicazione della specifico ambito di attività (portuale e/o ferroviaria e/o trasporto pubblico) che certifica l'idoneità allo svolgimento delle mansioni cui l'interessato dovrà essere abilitato nonché l'idoneità all'utilizzo delle apparecchiature alle quali è stato abilitato (art. 5, comma 1, del Disciplinare del Capo della Polizia).

Tale certificato ha carattere permanente ed ha validità su tutto il territorio nazionale ed è soggetto, con frequenza biennale, ad un corso di aggiornamento (art. 7, comma 1, del Disciplinare del Capo della Polizia).

Stante quanto esposto, appare di tutta evidenza che i servizi di sicurezza sussidiaria possono essere svolti solo ed esclusivamente da guardie giurate, dipendenti da concessionari o da istituti di vigilanza, che abbiano sostenuto, con esito positivo, le prove di esame previste dall'art. 6 del ricordato D.M. n. 154/2009 ed abbiano conseguito il predetto certificato.

Le difficoltà incontrate da alcune Prefetture nella costituzione delle Commissioni di esame hanno reso necessaria, in presenza di esigenze particolarmente rilevanti di ordine e sicurezza pubblica, accordare alcune deroghe, riferite comunque a situazioni ed ambiti assolutamente peculiari ed eccezionali.

In virtù di tali deroghe è stato consentito a concessionari e a istituti di vigilanza di espletare i servizi in questione attraverso personale giurato che avesse frequentato il corso di formazione organizzato dai concessionari o dagli istituti di vigilanza e, per i quali fosse stata presentata l'istanza di sostenere l'esame di cui all'art. 6, comma 4, per ottenere il certificato in argomento.

Si è trattato di eccezioni "necessitate" che saranno riassorbite nel più breve termine possibile, rendendo operative in maniera uniforme sul territorio nazionale le Commissioni di esame in parola e mettendo così a disposizione dei concessionari e degli istituti di vigilanza la possibilità di veder riconosciuta in maniera ufficiale la qualificazione del proprio personale formato, attraverso il conseguimento del cennato "certificato".

Peraltro, nessuna di tali deroghe è stata accordata in questo ambito provinciale.



Prefettura di Terina
Ufficio territoriale del Governo

Quanto sopra, per espressa richiesta del Ministero dell'Interno, si porta a conoscenza di codesta Camera di Commercio, con invito ad adottare le opportune iniziative di comunicazione in favore delle filiazioni delle associazioni di categoria potenzialmente interessate al "segmento" di mercato in argomento.

Si fa infine presente che l'Ufficio per la Polizia Amministrativa di questa Prefettura resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento che dovesse rendersi necessario.

IL PREFETTO
(M. 166)

D.M. 15 settembre 2009, n. 154 (1).

Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell' *articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 luglio 2005, n. 155*. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 novembre 2009, n. 258.

(2) Emanato dal Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l' *articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144*, convertito con modificazioni dalla *legge 31 luglio 2005, n. 155*;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modifiche ed integrazioni, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al *regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all' *articolo 256-bis*, comma 2, lettera a);

Visto l' *articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l' *articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9*, convertito con modificazioni dalla *legge 28 febbraio 1992, n. 217*;

Visto il *decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'interno del 29 gennaio 1999, n. 85*, recante le norme di attuazione dell' *articolo 5 del predetto decreto-legge n. 9 del 1992*;

Visto il *decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203*, recante «Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti»;

Tenuto conto di quanto previsto dal *regolamento (CE) n. 725/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004*, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;

Visto il *decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 giugno 2008, n. 101*;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2067/2009, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 27 agosto 2009;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato *articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988*, con nota prot. n. 557/PAS/2242.12982.D (22)5, del 14 settembre 2009;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Con il presente regolamento vengono determinati i servizi di sicurezza sussidiaria che possono essere espletati, direttamente o attraverso istituti di vigilanza privati, dagli enti o società di gestione portuale, dalle società ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione, nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, dei terminal passeggeri e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, a norma dell' *articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 luglio 2005, n. 155*. Restano esclusi dall'applicazione del presente regolamento i servizi di controllo per il cui espletamento è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

Art. 2. Servizi di sicurezza sussidiaria

1. Ai fini di cui all' *articolo 1* e nell'ambito delle strutture ivi indicate, possono essere svolti direttamente dagli enti o società di gestione portuale, dalle società ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione,

ovvero mediante affidamento ad Istituti di vigilanza privata, con l'impiego, in entrambi i casi, di guardie particolari giurate, i seguenti servizi:

- a) servizi di vigilanza dei beni di proprietà o in concessione, di tutela del patrimonio aziendale e dei beni in dotazione al personale di bordo;
- b) servizi di videosorveglianza e teleallarme;
- c) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature di merci, bagaglio al seguito e plichi di corrieri;
- d) controllo del materiale di «catering» e delle provviste di bordo nelle aree di produzione o confezionamento;
- e) vigilanza ai depositi bagagli, merci, posta e catering;
- f) scorta a bagagli, merci, posta, catering e provviste di bordo da e per i vettori (navi e treni);
- g) vigilanza dei mezzi di trasporto in sosta - navi, imbarcazioni, treni, vagoni, autobus, ecc. - ai relativi depositi e controllo degli accessi a bordo;
- h) controllo a bordo finalizzato a rilevare elementi di rischio per la sicurezza - bagagli abbandonati, oggetti pericolosi, ecc. - ed eventuali situazioni di criticità;
- i) controllo delle autorizzazioni - tesserini portuali, badge, titoli di viaggio - che consentono l'accesso alle aree del sedime portuale agli equipaggi delle navi, al personale portuale ed a qualsiasi soggetto che abbia necessità di accedere a tali aree;
- j) ogni altro controllo o servizio di vigilanza ritenuto necessario dalle società di gestione portuale, dalle società ferroviarie, dalle società dei servizi di trasporto in concessione, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

2. Nell'ambito dei piani di sicurezza delle stazioni ferroviarie e di quelli riguardanti i porti, elaborati ai sensi del *Regolamento (CE) n. 725/2004* e del *decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203*, approvati dai prefetti, comprendenti anche servizi di vigilanza e di controllo esercitati a mezzo della forza pubblica, gli enti o società di gestione portuale, le società ferroviarie e le società dei servizi di trasporto in concessione possono, inoltre, svolgere direttamente, ovvero mediante affidamento ad Istituti di vigilanza privata, con l'impiego, in entrambi i casi, di guardie particolari giurate, i seguenti servizi:

- a) controllo del bagaglio a mano e delle cose portate dai passeggeri in partenza ed in transito, mediante l'utilizzo di portali metal-detector (WTMD), metal-detector portatili (HHMD) e controlli a campione radioscopici, manuali (tecnica del pat-down) e con l'utilizzo di rilevatori di tracce di esplosivi (ETDS) o unità cinofile;
- b) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espresso;
- c) controllo ai varchi carrabili e pedonali dei sedimi portuali, delle stazioni ferroviarie e delle autolinee in concessione e dei relativi depositi, compresa la verifica dei titoli di accesso alle singole aree, ove previsti;
- d) controllo dei veicoli all'imbarco;
- e) vigilanza presso i terminal passeggeri e merci.

3. I servizi di cui al comma 2 sono svolti sotto la vigilanza degli organi di polizia competenti, in relazione a quanto previsto dalle direttive vigenti in materia dei comparti di specialità delle Forze di polizia, che procedono agli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà.

4. Possono essere inoltre affidati alle guardie particolari giurate che fanno servizio a bordo dei treni o delle navi compiti di collaborazione al personale addetto all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione dei servizi di bordo, con esclusione delle attività di polizia ferroviaria e della navigazione.

5. Tutte le strutture di sicurezza privata e le guardie particolari giurate che prestano servizio negli ambiti indicati dal presente decreto hanno il dovere di prestare, durante il servizio, la massima attenzione all'osservazione di quanto possa avere rilievo per la sicurezza dei cittadini e sono tenute a:

- a) munire le proprie centrali operative di idonei collegamenti con quelle dei competenti organi di polizia, utilizzando sistemi di trasmissione idonei ad assicurare il rapido interscambio di dati e di notizie;
- b) nelle attività di vigilanza o controllo, segnalare immediatamente al competente organo di polizia le notizie di rilievo per l'ordine e la sicurezza pubblica e per la sicurezza dei cittadini, secondo le direttive all'uopo impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza;
- c) nelle attività di video-sorveglianza e teleallarme, conservare e mettere immediatamente a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia giudiziaria i supporti tecnici contenenti dati di interesse per la prevenzione e repressione dei reati, secondo le direttive all'uopo impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 3. Condizioni e modalità per lo svolgimento

1. I servizi indicati nell' *articolo 2*, commi 1 e 2, possono essere svolti, previo accertamento da parte del prefetto della sussistenza dei requisiti di cui al successivo *articolo 4*, dall'autorità portuale, dagli enti

o società di gestione dei servizi portuali, dalle società ferroviarie e dalle società concessionarie degli altri servizi di trasporto, che li espletano direttamente o mediante propria articolazione organizzativa, a norma dell' *articolo 133* del T.U.L.P.S., ovvero possono essere affidati ad istituti di vigilanza in possesso della licenza di cui all' *articolo 134* del predetto testo unico. In entrambi i casi, i servizi sono espletati a mezzo di guardie particolari giurate.

2. Le modalità di espletamento dei servizi sono approvate dal Questore, sulla base delle direttive tecnico-operative all'uopo impartite dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, in relazione a quanto previsto dal *regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952* convertito nella *legge 19 marzo 1936, n. 508* e dal *regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144*, convertito nella *legge 3 aprile 1937, n. 526*.

3. Il prefetto, all'esito degli accertamenti di cui al comma 1, impartisce le prescrizioni eventualmente necessarie. Analoghe prescrizioni possono essere imposte dal Questore all'atto dell'approvazione delle modalità di espletamento dei servizi, di cui al comma 2.

4. Ove si verificino situazioni particolari di crisi o di minaccia alla sicurezza dei trasporti, anche per effetto di contingenti emergenze internazionali, l'autorità di pubblica sicurezza adotta ogni ulteriore misura ritenuta necessaria e richiede ai soggetti affidatari dei servizi di controllo l'attuazione delle misure di sicurezza occorrenti, che non comportino l'esercizio di pubbliche funzioni, anche se non siano contemplate dal presente decreto.

Art. 4. Requisiti degli organismi affidatari e del personale

1. L'espletamento dei servizi di cui all' *articolo 2* è subordinato alla verifica dei requisiti coerenti con i servizi da espletare, con le medesime procedure previste per l'affidamento dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale ed a tal fine si applicano, in quanto compatibili, i requisiti di cui all'allegato A) al regolamento 29 gennaio 1999, n. 85, adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'interno, recante norme di attuazione dell' *articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1992, n. 217*, in materia di concessione dei servizi di sicurezza.

2. In particolare, sono richiesti:

a) nell'ipotesi di servizi espletati direttamente ex *articolo 133* del T.U.L.P.S.: l'assenza delle condanne o degli altri elementi previsti dall' *articolo 11* del T.U.L.P.S., dall' *articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575*, e dall' *articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490*, nei confronti del soggetto concessionario, dell'istitutore, del direttore tecnico e di chiunque detenga nella società o impresa interessata poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, nonché di coloro che siano parte dell'assetto proprietario od organizzativo della società o impresa o che detengano una quota di controllo superiore al cinque per cento del capitale;

b) nell'ipotesi di servizi espletati tramite impresa di sicurezza ex *articolo 134* del T.U.L.P.S.: i requisiti previsti dall'ordinamento vigente;

c) l'affidamento della responsabilità dei servizi di sicurezza sussidiaria ad un direttore tecnico che abbia una idonea formazione professionale per poter operare il coordinamento e l'organizzazione dei servizi, cui attribuire la responsabilità dei controlli di sicurezza;

d) l'impiego di guardie particolari giurate in possesso dei requisiti personali, attitudinali e addestrativi previsti dal successivo comma 3;

e) un piano di formazione professionale o di riqualificazione del personale conforme all' *articolo 6*;

f) la documentata garanzia in ordine all'efficienza dei mezzi, all'efficacia e funzionalità degli apparati di comunicazione, all'adozione di protezioni individuali efficienti per il personale operante.

3. L'approvazione della nomina a guardia particolare giurata per l'esercizio delle attività di sicurezza sussidiaria previste dal presente decreto è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti personali e professionali previsti dall' *articolo 138* del T.U.L.P.S. e degli altri previsti dall' *allegato A)* al presente decreto.

4. I requisiti di cui al comma 2 sono accertati con le modalità indicate dall' *articolo 257-quinquies, del Regolamento di esecuzione al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*. La preparazione professionale del direttore tecnico di cui al comma 2, lettera b), deve comunque risultare dalla partecipazione a corsi professionali specifici per il settore della sicurezza e per la gestione delle apparecchiature tecniche di cui all' *articolo 5*.

5. Per la nomina delle guardie particolari giurate i requisiti di cui al comma 2, lettera a), sono comunicati al Prefetto, al quale deve essere altresì comunicata ogni successiva variazione entro i trenta giorni successivi.

Art. 5. Caratteristiche funzionali minime delle attrezzature tecniche

1. La funzionalità delle apparecchiature di rilevazione e di controllo e la loro rispondenza ai requisiti minimi funzionali è accertata, da una commissione, istituita presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, presieduta da un dirigente in servizio presso il medesimo Dipartimento e composta da cinque esperti, di cui due, per gli aspetti di specifico interesse, designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per le specifiche tecniche minime delle apparecchiature e procedure di test, si applica l'allegato C del regolamento 29 gennaio 1999, n. 85, adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'interno.

2. L'accertamento non è richiesto se si tratta di apparecchiature già verificate a norma dell' *articolo 6* del regolamento indicato al comma 1.

Art. 6. Addestramento del personale

1. I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al presente decreto devono provvedere all'addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, organizzando specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. La durata di tali corsi è commisurata alle mansioni alle quali l'addetto alla sicurezza sarà adibito.

2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito. Detti programmi dovranno prevedere i seguenti argomenti:

a) normativa nazionale ed internazionale in materia di sicurezza degli impianti e dei trasporti marittimi e ferroviari;

b) principi in materia di legislazione di pubblica sicurezza con particolare riferimento alla disciplina delle armi e degli esplosivi, delle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché sul ruolo e le funzioni della polizia di frontiera.

3. I programmi, opportunamente differenziati in ragione dell'impiego, si rivolgono:

a) al personale con mansioni di direttore tecnico;

b) al personale addetto ai servizi di controllo e di sicurezza;

c) al personale addetto a compiti esclusivamente tecnici.

4. L'accertamento dei requisiti addestrativi degli addetti ai controlli di sicurezza è effettuato, previa richiesta dei soggetti autorizzati, da una apposita commissione nominata dal prefetto competente per territorio, presieduta da un funzionario di pubblica sicurezza designato dal questore e composta da:

a) un esperto delle tecniche impiegate nei sistemi di controllo di sicurezza, quali i controlli radiogeni, EDS, EDDS, rilevatori di vapori e particellari, camere di decompressione, metal-detector fissi e portatili;

b) un componente esperto di una lingua straniera;

c) un componente designato dal dirigente o comandante dello scalo ferroviario o marittimo;

d) un componente del competente ufficio di specialità della Polizia di Stato;

e) un componente designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di specifico interesse.

5. Le prove d'esame consistono:

a) in un colloquio sulle materie del programma di formazione e sulla conoscenza della lingua straniera;

b) in una prova pratica finalizzata all'accertamento del corretto utilizzo delle apparecchiature e delle altre tecniche in relazione alle mansioni di sicurezza che ciascun dipendente sarà chiamato a svolgere.

Art. 7. Vigilanza, ispezioni e controlli

1. Oltre a quanto previsto dai *regi decreti-legge 26 settembre 1935, n. 1952 e 12 novembre 1936, n. 2144*, il Dipartimento della pubblica sicurezza esercita le funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi previsti dal presente decreto, sugli addetti, sui macchinari e sulle misure adottate, con particolare riferimento alla funzionalità del servizio ed al rispetto degli standard richiesti, mediante un nucleo di ispettori esperti, designati in base alle specifiche competenze nei settori di Polizia di Frontiera, Polizia Amministrativa, Polizia Ferroviaria e Polizia Scientifica.

2. Ferme restando le disposizioni di legge o di regolamento da applicarsi in caso di violazioni commesse dai titolari delle licenze di cui all' *articolo 3* e dai soggetti muniti della qualifica di guardia particolare giurata, le infrazioni al presente regolamento costituiscono abuso della persona autorizzata, ai sensi dell' *articolo 10 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* e successive modifiche ed integrazioni e possono comportare la cessazione, anche immediata, in tutto o in parte dei servizi a titolo temporaneo o definitivo.

Art. 8. Disposizioni finali

1. All'adempimento dei compiti attribuiti dal presente decreto alle Amministrazioni interessate, le medesime provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A (3)

Requisiti personali e professionali degli addetti ai controlli di sicurezza

1. Il personale addetto ad attività di sicurezza deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1.1. Requisiti personali.

1.1.1. Requisiti fisici.

Quelli richiesti per il rilascio della licenza di porto d'armi, attestati dalla prescritta certificazione sanitaria.

1.1.2. Requisiti culturali:

a) conoscenza di almeno una lingua straniera, di preferenza l'inglese. La conoscenza di un'altra lingua straniera è considerata titolo preferenziale.

1.1.3. Requisiti giuridici:

a) qualifica di guardia particolare giurata ex *articolo 133*, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, posseduta sulla base dei requisiti di cui all' *articolo 138* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

b) curriculum vitae corredato di attestazione da parte dei precedenti datori di lavoro (opportunamente controllati).

1.1.4. Requisiti psico-attitudinali:

a) capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico da accertarsi mediante test prima dell'assunzione;

b) attitudine ad esercitare i compiti di sicurezza ed in particolare ad individuare possibili pericoli per la sicurezza anche nel comportamento delle persone presenti nell'area vigilata.

1.2. Requisiti addestrativi.

I requisiti devono essere attestati dalla frequenza dei corsi professionali di cui all' *articolo 6* del presente decreto che diano una approfondita formazione agli addetti alla sicurezza a seconda delle mansioni a cui sono chiamati.

Gli addetti alla sicurezza devono essere addestrati tra l'altro per:

a) assumere le responsabilità che sono loro affidate;

- b) conoscere le tecniche di lettura dei sistemi di controllo di sicurezza (metal detector, controlli radiogeni, sistemi di rilevatori particellari e rilevatori di vapori);
- d) conoscere le tecniche di posizionamento dei bagagli da sottoporre a controlli di sicurezza aperti mediante sistemi di apparecchiature di sicurezza;
- e) conoscere le tecniche di verifica manuale dei bagagli a mano, dei bagagli da stiva e delle apparecchiature elettriche, elettroniche e funzionanti a pile, delle stive e delle cabine degli aeromobili.

1.3. Modalità di selezione.

I candidati che rispondono ai requisiti di cui sopra dovranno essere sottoposti ad una prova preliminare e a test attitudinali ai fini dell'accertamento:

del grado di conoscenza della lingua straniera;

della capacità di concentrazione, di autocontrollo e di stabilire contatti con il pubblico;

dell'attitudine ad esercitare le funzioni di sicurezza da svolgere.

1.4. Le imprese di sicurezza non devono adibire il proprio personale di sicurezza a compiti diversi da quelli inerenti alla qualità giuridica rivestita o per cui hanno ricevuto uno specifico addestramento documentato.

(3) NDR: La suddivisione in lettere del punto 1.2 del presente allegato corrisponde a quella riportata nella Gazzetta Ufficiale, in cui appare priva della lettera c).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Roma, data del protocollo

Oggetto: Decreto del Ministro dell'Interno 15 settembre 2009, n.154. – Direttive.

AI SIGG. RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI SIGG. RI COMMISSARI DEL GOVERNO	TRENTO - BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI SIGG. RI QUESTORI	LORO SEDI

E. per conoscenza

AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
AL MINISTERO DELLA DIFESA - Gabinetto del Ministro - Marina Militare	ROMA
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Gabinetto del Ministro - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA

Come noto, il Decreto del Ministro dell'Interno 15 settembre 2009, n.154 (di seguito indicato come D.M. 154/2009), recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, ha previsto, all'art.6, che questo Dipartimento provvede a definire i programmi di addestramento del personale addetto ai citati servizi di sicurezza.

Considerato che, all'atto dell'entrata in vigore del D.M. in oggetto, era in via di predisposizione il decreto ministeriale in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza privata (DM 1 dicembre 2010, n.269), le cui previsioni avrebbero sicuramente recato conseguenze sull'applicazione delle disposizioni del regolamento in oggetto, si è ritenuto di attendere l'emanazione dello stesso prima di predisporre la direttiva di definizione dei programmi di formazione, avviando, contemporaneamente, una sperimentazione dei servizi sul territorio (vds., ad esempio, i porti di Ancona e Palermo).

Tenuto conto della necessità di armonizzare la disciplina del D.M. 154/2009 con il preesistente sistema di security previsto dal Reg. CE 725/2004 ed in considerazione dei risultati della sperimentazione, nonché delle problematiche, anche interpretative, evidenziate dall'entrata in vigore del citato D.M. si forniscono le seguenti direttive:

a) Ambito di applicazione.

Come noto, il D.M. 154/2009 stabilisce che i servizi di sicurezza sussidiaria possono essere espletati, direttamente o attraverso istituti di vigilanza privata, dagli enti o società di gestione portuale, dalle società ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione, nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, dei terminal passeggeri e dei relativi mezzi di trasporto e depositi. Restano esclusi dall'applicazione del regolamento i servizi di controllo per il cui espletamento è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

L'art. 2 elenca i servizi, distinguendo:

- servizi di vigilanza e custodia che possono essere svolti all'interno dei porti, delle strutture ferroviarie, dei terminal passeggeri e dei relativi mezzi di trasporto (comma 1);
- servizi di sicurezza sussidiaria che, nell'ambito dei piani di sicurezza degli impianti portuali - approvati dall'Autorità Designata (Capo del Compartimento Marittimo) ai sensi e secondo le disposizioni del Reg. CE 725/2004 e del D.lgs 203/2007 (sicurezza delle navi e degli impianti portuali) - e delle stazioni ferroviarie, gli enti o società di gestione portuale, le società ferroviarie e le società dei servizi di trasporto in



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

concessione possono svolgere, sotto la vigilanza delle diverse Forze di Polizia e, per i porti, dell'Autorità Marittima, nell'ambito delle rispettive competenze (comma 2).

Con riferimento al regime autorizzatorio di pubblica sicurezza, viene precisato che le attività di sicurezza indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 2 sono svolte, previo accertamento da parte del Prefetto della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, direttamente dal soggetto interessato, ai sensi dell'art. 133 del T.U.L.P.S., ovvero possono essere affidate ad istituti di vigilanza in possesso della licenza di cui all'art. 134 del richiamato Testo Unico. In entrambi i casi, i servizi debbono essere espletati a mezzo di guardie giurate.

Il comma 4 dell'art. 3 riporta una generale prescrizione di sicurezza, peraltro già nota nell'ambito della normativa sulla sicurezza aeroportuale (art. 4, comma 5 del D.M. 85/1999), che prevede, ove si verificano situazioni particolari di crisi o di minaccia alla sicurezza dei trasporti, anche per effetto di contingenti emergenze internazionali, la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza di adottare (relativamente ai porti informato il Comandante del porto, ai sensi degli artt. 81 e 82 del Codice della navigazione) ogni ulteriore misura ritenuta necessaria e richiedere ai soggetti affidatari dei servizi di controllo l'attuazione delle misure di sicurezza occorrenti, che non comportino l'esercizio di pubbliche funzioni.

Dal punto di vista procedurale, i soggetti affidatari, nel caso di servizi svolti direttamente ovvero mediante propria articolazione organizzativa, dovranno presentare al Prefetto della provincia in cui è ubicato il porto ove insiste l'impianto portuale, la stazione ferroviaria o la sede della società di servizi di trasporto in concessione, l'istanza per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria.

Nel caso in cui, invece, il soggetto interessato intenda affidare i servizi di sicurezza in argomento ad istituti di vigilanza privata, questi ultimi dovranno inoltrare al Prefetto che ha rilasciato la licenza apposita comunicazione ai sensi dell'art. 257-ter del Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S., fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 1 dicembre 2010, n. 269.

Alla richiesta di autorizzazione (nell'ipotesi di cui all'art. 133 T.U.L.P.S.) ovvero alla comunicazione di estensione ex art. 257-ter Reg. Es. (nell'ipotesi di cui all'art. 134 T.U.L.P.S.) dovrà essere allegata, per la successiva approvazione da parte del Questore, la bozza di Regolamento di servizio, che dovrà recare le modalità di esecuzione delle attività di sicurezza, in conformità a quanto previsto dai rispettivi Piani di sicurezza, nonché il numero degli addetti (stabilito in ragione dell'intensità di traffico prevedibile e/o riscontrabile). I servizi dovranno essere espletati, in relazione all'ambito di applicazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Programma Nazionale di Sicurezza Marittima, degli altri riferimenti normativi di interesse (Regolamento CE 725/2004, ecc.), del D.M. 30 marzo 1920, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Attesa la delicatezza dei compiti attribuiti alle guardie giurate, è necessario un incisivo potere di indirizzo ed una costante vigilanza da parte delle autorità di pubblica sicurezza. In particolare il Questore, in sede di approvazione del Regolamento di servizio – sentiti il dirigente della Zona di Polizia di Frontiera competente ed il Capo del compartimento marittimo, nel caso dei servizi in ambito portuale, ovvero i dirigenti dei Compartimenti di Polizia Ferroviaria e/o di Polizia Stradale, per gli altri ambiti di attività previsti dal D.M. 154/2009 - dovrà verificare che i servizi siano coerenti con i Piani di sicurezza approvati, con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica ed integrativi dei servizi di prevenzione e controllo assicurati dalle Forze di polizia.

a.1) Applicazione delle disposizioni nei porti.

Al fine di superare alcune difficoltà applicative, segnalate anche dalle associazioni di categoria, si evidenzia quanto segue:

1. all'art. 1, comma 1, quando si fa riferimento all'**ambito dei porti**, deve intendersi quello costituito dagli impianti portuali (*port facilities*) destinati al traffico passeggeri - in cui accostano le navi passeggeri soggette al Regolamento CE 725/2004 ed all'ISPS Code - ad esclusione delle navi tutte e degli impianti portuali destinati al traffico merci, salvo che per questi ultimi non sia diversamente disposto nei Piani di sicurezza dell'impianto portuale;
2. all'art.2, comma 1, con la locuzione "**società di gestione portuale**", si intendono le Autorità portuali, i Terminalisti nonché gli altri soggetti autorizzati che utilizzano gli impianti portuali;
3. all'art.2, comma 1, lett. g), si precisa che la **vigilanza della nave o imbarcazione** può essere effettuata a richiesta del soggetto interessato o quando reso obbligatorio da un'ordinanza del Comandante dello scalo Marittimo;
4. all'art.2, comma 1, lett. i) dove sono indicate le **aree del "sedime portuale"**, si fa riferimento a quelle aree che sono sottoposte ad accesso controllato, come individuate dai Piani di sicurezza dell'impianto portuale;
5. all'art.2, comma 2, lett. b), si fa riferimento ai **controlli** come indicati negli obiettivi della scheda 2 e alle percentuali definite all'Allegato C del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (di seguito PNSM), approvato con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2007, n.83/T ;
6. all'art. 2, comma 2, lett. d), si intendono per "**controlli espletati sui veicoli**" quelli effettuati prima della fase di imbarco e cioè al momento dell'accesso all'area controllata;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

7. all'art.2, comma 2, lett. e), con la locuzione **"terminal passeggeri"** s'intendono le aree di interfaccia nave porto allorché interessate da navi passeggeri, per le operazioni di imbarco/sbarco degli stessi;
8. l'art.2, comma 4, fa riferimento a **servizi da affidare a guardie giurate di natura non obbligatoria**, il cui espletamento avviene su richiesta dei soggetti interessati;
9. all'art.6, comma 1, per **"organizzazioni esterne"**, s'intendono i centri di formazione privati oltre a quelli di Formazione Istituzionali come definiti dalla Scheda 6 del PNSM;
10. all'art.6, comma 4, lett. c), per **"comandante dello scalo marittimo"** si intende il Capo del Compartimento Marittimo;
11. all'art.6, comma 4, lett. e), per **"componente designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti di specifico interesse"** si intende un ufficiale del Comando Generale del Corpo della Capitanerie di porto Guardia Costiera.

b) Formazione degli addetti. Disciplinare.

Allegato alla presente direttiva si trasmette il *"Disciplinare per la formazione per i servizi di sicurezza sussidiaria"*, con il quale, ai sensi dell'art.6 del D.M. 154/2009, sono stati individuati i programmi formativi per gli addetti e per i direttori tecnici, le modalità di svolgimento degli esami per l'ottenimento della certificazione ed il rilascio del relativo certificato.

Con il medesimo disciplinare sono stati individuati anche i programmi formativi per le Guardie Giurate che svolgono i servizi di sicurezza a bordo delle navi che navigano in aree a rischio pirateria, ai sensi dell'art.3 del D.M. 28 dicembre 2012, n 266.

I Sigg. Prefetti cureranno la nomina delle commissioni di cui all'art.6, co.4, del D.M. 154/2009, per l'accertamento dei requisiti di formazione degli addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria.

b. 1) Formazione degli addetti ai servizi di sicurezza nell'ambito dei porti.

Attualmente trovano applicazione le disposizioni contenute nella Scheda 6 del sopra citato PNSM che, riprendendo quanto previsto dal ISPS Code, parte "B", declina una specifica procedura di formazione per il responsabile della sicurezza dell'impianto portuale (indicato con l'acronimo di PFSO - Port Security Facility Officer) e una formazione *"...per il personale impiegato nell'impianto portuale destinato, in via prioritaria, a mansioni tipiche della maritime security..."*, erogata da istruttori certificati o dal PFSO.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L'addestramento delle guardie giurate per operare nei porti, previsto dal citato art. 6 del D.M. in oggetto, va, quindi, ad integrare le disposizioni della Scheda 6 del PNSM, imponendo una maggiore specializzazione delle stesse, a tutto vantaggio di una sicurezza di più alto profilo, necessitata dal fatto che il porto, in quanto importante e strategico crocevia internazionale di passeggeri, implica un alto livello applicativo delle misure di sicurezza e una specifica conoscenza dei compiti e dei limiti ai quali sono sottoposti gli addetti alla sicurezza.

Da ciò consegue che la piena applicazione delle disposizioni di cui all'art.6 del D.M. 154/2009 – attraverso l'adozione del programma di formazione trasmesso con la presente direttiva – comporterà che le disposizioni contenute nel punto 3.2.3 della Scheda 6 del PNSM saranno applicate, esclusivamente, al personale impiegato "nell'impianto portuale destinato, in via prioritaria, a mansioni tipiche della maritime security" che non riveste la qualifica di guardia giurata; queste ultime, invece, dovranno essere formate anche secondo i programmi individuati dal disciplinare allegato alla presente.

c) Nucleo di vigilanza e controllo.

Con il Disciplinare allegato viene, altresì, costituito il "Nucleo di vigilanza e controllo" al quale, a mente dell'art.7 del D.M. 154/2009, è affidato il controllo dei servizi previsti dal D.M. stesso, con particolare riferimento alla funzionalità del servizio ed al rispetto degli standard di qualità, ferme restando le attribuzioni previste dai regi decreti legge 26 settembre 1935, n.1952, e 12 novembre 1936, n.2144.

I risultati dell'attività ispettiva del Nucleo - composto da funzionari delle Direzioni Centrali competenti di questo Dipartimento, nonché, per l'attività ispettiva in ambito portuale, da un rappresentante del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - sono comunicati alle SS.LL. anche al fine dell'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi.

Nel rassegnare le suesposte linee d'indirizzo, per una puntuale applicazione, si confida nella tempestiva segnalazione di eventuali criticità, assicurando che i competenti Uffici di questo Dipartimento sono a disposizione per la risoluzione di eventuali ulteriori problematiche applicative.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Alessandro Pansa



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato e integrato dall'art. 4 del decreto legge 8 aprile 2008, n.59, convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101;
- VISTO il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- VISTO il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";
- VISTO il Regolamento (CE) N. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
- VISTO il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203 recante "Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti";
- VISTO il Decreto- legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modifiche, recante "Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria";
- VISTO il Decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 1920, regolamento recante "Strutture e attività della Polizia Ferroviaria";
- VISTO il Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'interno 29 gennaio 1999, n.85, regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 5 del D.L. 18 gennaio 1992, n. 9(2), convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, regolamento recante "Disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui completamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155”;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'interno 1 dicembre 2010, n.269, regolamento recante “Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti”;
- VISTO il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (PNSM), approvato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 83/T del 20.6.2007;
- CONSIDERATO che l’art. 6, comma 2, del richiamato Decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2009, n. 154 demanda al Dipartimento della Pubblica Sicurezza la definizione dei programmi di addestramento del personale che svolge compiti di sicurezza sussidiaria, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito;
- TENUTO CONTO delle disposizioni impartite con le circolari n.557/PAS/U/017342/10089DGGV(4)1, del 19.10.2013, e n.557/PAS/U/017649/10089DGGV(4)1, del 25.10.2013;
- VISTO il parere favorevole del Ministero della Difesa – Marina militare, espresso con nota n.4556 del 27.1.2015;
- VISTO il parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, espresso con nota n.0002817, del 23.1.2015;

ADOTTA IL SEGUENTE

Disciplinare per la formazione delle guardie giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare ha lo scopo di:

- definire le modalità per l'accertamento dei requisiti professionali, la formazione, la certificazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività di sicurezza sussidiaria di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154;
- definire le modalità di svolgimento delle prove per il conseguimento delle certificazioni;
- regolare l'attività ispettiva del Nucleo di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intende per:

“*D.M. 154/2009*”: il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n.154;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

"Ispettore": la persona che esercita le funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi previsti dal presente disciplinare, sugli addetti, sui macchinari e sulle misure adottate;

"Attività di controllo della conformità": qualsiasi procedimento o processo utilizzato per valutare l'attuazione dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane nonché del trasporto urbano e dei relativi mezzi di trasporto e depositi;

"Certificazione": l'attestazione, rilasciata a seguito dell'esame previsto dall'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n.154, che certifica la competenza a svolgere l'attività di direttore tecnico e/o di guardia giurata addetta ai servizi di sicurezza sussidiaria;

"Direttore Tecnico": il soggetto certificato che svolge compiti di responsabilità e coordinamento dei servizi di sicurezza sussidiaria;

"Addetto ai servizi di sicurezza sussidiaria": la persona, con qualifica di guardia giurata, certificata a svolgere i servizi previsti dal decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n.154;

"PNSM": il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (PNSM), approvato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 83/T del 20 giugno 2007.

Art.3

Formazione degli addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria

1. La formazione per il conseguimento della certificazione e per il mantenimento della stessa, deve essere erogata con le modalità e secondo i programmi indicati nell' "Allegato Tecnico" del presente disciplinare.

2. L'accertamento dei requisiti addestrativi degli addetti ai controlli di sicurezza è effettuato, previa richiesta da parte dei soggetti che impiegano i medesimi, dalla Commissione di cui all'art. 6, comma 4, del D.M. 154/2009, nominata dal Prefetto della provincia ove ha sede l'istituto di vigilanza ovvero è ubicata la struttura presso la quale si svolgono i servizi.

3. All'istanza volta ad ottenere la certificazione deve essere allegata:

- attestazione dalla quale risulti che i soggetti interessati hanno partecipato a corsi di formazione secondo i programmi e con le modalità di svolgimento previste dall' "Allegato Tecnico";
- dichiarazione attestante il superamento delle prove preliminari e test attitudinali di cui al punto 1.3 dell'Allegato A del D.M. 154/2009, con indicazione della metodologia utilizzata per l'accertamento.

Laddove l'istanza volta ad ottenere la certificazione sia presentata ai sensi dell'art. 133 T.U.L.P.S., dovrà essere prodotta anche una dichiarazione d'impegno ad assumere il personale che abbia ottenuto la stessa.

4. Le prove d'esame consistono:

- a. in un colloquio sulle materie del programma di formazione, finalizzato a valutare il grado di apprendimento delle stesse nonché la conoscenza della lingua straniera, di preferenza l'inglese, che dovrà essere di livello tale da consentire una corretta conversazione;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b. in una prova pratica finalizzata all'accertamento del corretto utilizzo delle apparecchiature e delle tecniche di sicurezza. Tale prova consisterà, per i metal detector, nella verifica di almeno 5 passaggi di diverse tipologie: persona priva di oggetti rilevabili; persona recante oggetti metallici; persona recante oggetti proibiti occultati in diverse posizioni. Per le apparecchiature radiogene e per i rilevatori di tracce di esplosivi, fissi e portatili, la prova pratica consisterà nella verifica, anche con ricerca manuale e rilevamento di tracce di esplosivo, di 12 bagagli, opportunamente predisposti, di cui almeno 5 recanti: simulacri di ordigni esplosivi (IED), armi e/o oggetti pericolosi, posizionati in diverse parti del bagaglio (es. sottofondi, maniglie, ecc.). La percentuale d'errore ammessa è pari al 20%. Tale prova è obbligatoria per il solo personale che opera in ambiti ove è previsto l'utilizzo di tali apparecchiature.
5. Il candidato che non superi una delle prove d'esame, potrà ripeterla previa presentazione di nuova istanza alla medesima Prefettura, allegando l'attestazione dell'avvenuta attività formativa integrativa, come disciplinata nell' "Allegato Tecnico". Ove la prova non dovesse essere superata, la stessa potrà essere nuovamente sostenuta previa ripetizione dell'intero corso di formazione.

Art. 4

Formazione del direttore tecnico

1. La formazione di sicurezza per il conseguimento della certificazione e per il mantenimento delle capacità acquisite, deve essere erogata con le modalità e secondo i programmi indicati nell' "Allegato Tecnico".
2. L'accertamento dei requisiti formativi del direttore tecnico è effettuato, previa richiesta da parte del soggetto che intende avvalersi dello stesso, dalla Commissione di cui all'art. 6, comma 4, del D.M. 154/2009, con le modalità previste dallo stesso articolo.
3. La prova d'esame consiste in un colloquio sulle materie del programma di formazione, finalizzato a valutare il grado di apprendimento ed il grado di coinvolgimento raggiunto nella conoscenza delle problematiche di security, nonché sulla conoscenza della lingua straniera che dovrà essere di livello tale da consentire una corretta interazione con i passeggeri. Il candidato che non superi il colloquio, potrà ripeterlo previa presentazione di nuova istanza alla medesima Prefettura, allegando l'attestazione dell'avvenuta attività formativa integrativa, come disciplinata nell' "Allegato Tecnico". Ove la prova non dovesse essere superata, la stessa potrà essere nuovamente sostenuta previa ripetizione dell'intero corso di formazione.

Art. 5

Certificato di addetto ai servizi di sicurezza sussidiaria e direttore tecnico

1. Ai candidati che abbiano superato l'esame viene rilasciato il "Certificato di addetto ai servizi di sicurezza sussidiaria", recante l'indicazione dello specifico ambito di attività (portuale e/o ferroviaria e/o trasporto pubblico), che certifica l'idoneità allo svolgimento delle mansioni a cui l'interessato dovrà essere adibito, nonché l'idoneità all'utilizzo delle apparecchiature per le quali è stato abilitato, ove prevista. Ai candidati che intendono svolgere i servizi antipirateria di cui al D.L.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

12 luglio 2011, n.107, viene rilasciata la certificazione relativa ai servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale, propedeutica alla partecipazione al Corso di cui all'art.3, co.2, lett.c) del D.M. 28 dicembre 2012, n.266.

2. La certificazione è permanente e valida su tutto il territorio nazionale, a condizione che il titolare svolga con frequenza biennale un corso di aggiornamento.

Art. 6

Sospensione e revoca della certificazione

1. La certificazione può essere sospesa:

- a seguito di lievi irregolarità, verificate dal Nucleo di cui all'art. 7 del D.M. 154/2009 o accertate dalle competenti Autorità di pubblica sicurezza, che necessitano di supplementi formativi, per il tempo necessario all'adeguamento;
- temporanea perdita da parte dei titolari dei requisiti fisici di cui all'Allegato A, punto 1.1.1. del D.M. 154/2009, ovvero della sospensione del decreto di nomina a guardia giurata. In tali casi il certificato è sospeso per un tempo non superiore ai sei mesi trascorsi i quali, qualora non venga prodotta la certificazione medica o prefettizia attestante il recupero dei prescritti requisiti, il certificato è revocato.

2. La certificazione è revocata:

- per gravi negligenze e/o irregolarità nello svolgimento delle mansioni assegnate, verificate dal Nucleo di cui all'art.7 del D.M. 154/2009 o accertate dalle competenti Autorità di pubblica sicurezza;
- in caso di perdita, con carattere permanente, dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle mansioni.

Art. 7

Aggiornamento periodico

Gli addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria nonché i direttori tecnici devono sostenere, con cadenza biennale, un corso di aggiornamento secondo le modalità previste dall' "Allegato Tecnico". Ulteriori corsi dovranno essere tempestivamente organizzati in caso di sostituzione delle apparecchiature utilizzate per i controlli di sicurezza, ovvero in presenza di modifiche normative di particolare rilievo che dovessero intervenire in materia di procedure di controllo.

Art. 8

Nucleo di Vigilanza e Controllo

1. I componenti del Nucleo di Vigilanza e Controllo, previsto dall'art. 7 del D.M. 154/2009, sono nominati con decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, su designazione dei responsabili dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale, della Direzione Centrale per l'Immigrazione e la Polizia delle Frontiere, della Direzione Centrale Anticrimine e della Direzione Centrale Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Con il medesimo decreto sono nominati due Coordinatori nazionali, individuati nell'ambito della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere e nell'ambito della Direzione Centrale Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, per la pianificazione dell'attività ispettiva, il coordinamento delle attività di segreteria ed amministrative di gestione delle ispezioni.

4. Per la programmazione delle ispezioni in ambito portuale, sarà coinvolto un rappresentante del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, per consentire la necessaria sinergia tra l'attività ispettiva del Nucleo e quella disposta dal citato Comando Generale, nonché la partecipazione di un proprio rappresentante all'attività ispettiva del Nucleo.

5. I Coordinatori nazionali, a seguito delle verifiche, inviano i rapporti delle ispezioni alla Direzione Centrale interessata per materia ed alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti, per le iniziative del caso.

Art. 9

Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 2 dell'art.138 T.U.L.P.S., le strutture formative per gli addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria dovranno dimostrare di avvalersi di formatori esperti, in possesso dei seguenti requisiti:

per le apparecchiature tecniche

- il possesso di un'abilitazione all'utilizzo delle apparecchiature di cui all'Allegato C del D.M. 29 gennaio 1999, n.85;
- una pregressa esperienza, di almeno 4 anni, in attività che prevedano l'utilizzo delle apparecchiature di cui all'Allegato C del D.M. 29 gennaio 1999, n.85;
- attività di docenza, non inferiore a duecento (200) ore, in materia di uso delle apparecchiature di cui all'Allegato C del D.M. 29 gennaio 1999, n. 85;

per la formazione teorica in ambito portuale

- il conseguimento della qualifica di istruttore certificato ai sensi del punto 5.1 della Scheda 6 del PNSM.

2. Le strutture formative per gli addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria devono trasmettere la documentazione attestante i requisiti dei propri formatori nonché i programmi da questi utilizzati, ai Coordinatori nazionali di cui al comma 3 dell'art.8 - rispettivamente alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, per le guardie particolari giurate che opereranno nei porti ed alla Direzione Centrale Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, per le guardie particolari giurate che opereranno in ambito ferroviario e dei trasporti in concessione - ai fini dell'approvazione. I programmi s'intendono approvati decorsi 30 giorni dalla notifica, termine entro il quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza può formulare rilievi o richiedere chiarimenti o integrazioni. Sono esentanti dall'obbligo di trasmissione dei programmi i Centri di Formazione Istituzionali di cui alla scheda 6 del PNSM.

3. Le guardie particolari giurate ovvero gli altri soggetti che, all'entrata in vigore del presente disciplinare, già svolgono mansioni di addetto alla sicurezza, con attività anche comprensive



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dell'utilizzo di apparecchiature di cui all'Allegato C del D.M. 29 gennaio 1999, n.85, sono ammesse direttamente all'esame di certificazione, previa produzione all'atto dell'istanza:

- relativamente all'attività nell'ambito dei porti, attestato di formazione secondo quanto previsto al punto 3.2.3 della Scheda 6 del PNSM e dichiarazione sullo stato di servizio, rilasciata dal Port Facility Security Officer (PFSO), dalla quale si evince una attività professionale continuativa svolta nell'ultimo semestre anteriore alla data dell'istanza;
- relativamente all'attività nell'ambito delle stazioni ferroviarie e dei trasporti in concessione, attestazione, rilasciata dal concessionario dei servizi, dell'effettivo pregresso svolgimento dell'attività negli ambiti di competenza.

Roma, 24 FEB. 2015

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Alessandro Passa